

TRIBUNALE DI URBINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e domanda di notifica per pubblici proclami

per

FEDUZI Giuseppina, nata ad Urbino (PU), il 10/08/1964, ivi residente in via S.P. delle Cesane n°78, C.F. FDZGPP64M50L500B, rappresentata e difesa dall'Avv. Evaristo Carloni del Foro di Urbino, C.F. CRLVST60M16L500W, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al n° FAX 0722 320303 o all'indirizzo di Posta Certificata PEC avvevaristocarloni@cnfpec.it. ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Urbino, via Vittorio Veneto n°18 come da mandato in calce al presente atto

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato – Sede Distrettuale di Ancona – Piazza Cavour n°29, 60100 Ancona – C.F. 80185250588 – PEC ancona@mailcert.avvocaturastato.it

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESARO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Strada Statale Adriatica n°151, 61121 Pesaro – C.F. 92029870414 – PEC usppu@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via XXV Aprile n°19, 60100 Ancona –

C.F. 80007610423 – PEC drma@postacert.istruzione.it

e nei confronti di

tutti i docenti di tutti i 101 ambiti territoriali che, in forza del riconoscimento del diritto della ricorrente e del consequenziale inserimento della stessa nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe A017 – Discipline economico-aziendali, risulterebbero scavalcati nella graduatoria relativa alla classe di concorso nella quale la ricorrente ha conseguito l'abilitazione.

IN FATTO

La ricorrente Feduzi Giuseppina è docente precaria abilitata nella classe di concorso A017 – Discipline economico-aziendali ed ha conseguito la propria abilitazione a seguito della partecipazione ai TIROCINI FORMATIVI ATTIVI o TFA ed al superamento dell'esame finale avvenuto in data 08/07/2013 come da diploma di abilitazione che si allega.

La ricorrente è attualmente iscritta nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro e Urbino ed ha prestato servizio nell'anno scolastico 2014/2015 con brevi supplenze a tempo determinato presso Istituti Scolastici dello stesso Ambito.

Il percorso abilitante effettuato mediante i TFA ha in pratica sostituito i percorsi abilitanti SSIS (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) che, istituiti nell'anno 2001, sono stati abrogati dall'art.4 del D.L.112/2008 convertito in legge dall'art.1, co.1 della legge 133/2008.

Tutti coloro che nel corso di tale anno hanno subito il congelamento della propria posizione, in conseguenza dell'abrogazione delle SSIS, hanno ottenuto la possibilità di concludere il proprio ciclo abilitativo mediante la partecipazione ai TFA e di ottenere grazie a tale titolo l'inserimento nelle

Graduatorie ad Esaurimento GAE.

La ricorrente, in virtù della propria abilitazione conseguita con la partecipazione al I° ciclo TFA, da ritenersi equiparata all'abilitazione dei congelati SSIS, ha interesse ad essere inserita nelle GAE relative alla propria classe di concorso ma, di fatto, le è stato consentito esclusivamente di accedere alle Graduatorie di Istituto GI, che non consentono la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato ma consentono esclusivamente la chiamata diretta da parte dei Dirigenti di Istituto per esigenze temporanee con contratti a tempo determinato.

Solo l'iscrizione in GAE potrebbe consentire alla stessa di ottenere contratti di insegnamento a tempo indeterminato.

Va evidenziato che l'approvazione del D.M. 235/2014, con il quale è stato regolamentato l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, ha impedito alla ricorrente di poter presentare domanda per l'inserimento in GAE.

La procedura prevista dal MIUR prevede infatti illegittimamente che le domande vengano presentate esclusivamente mediante il sistema informatico **“istanze online” al quale è consentito l'accesso unicamente a coloro che, essendo già iscritti in GAE, sono in possesso di username e password per l'accesso al sistema.**

La ricorrente, cui non è mai stato consentito l'accesso in GAE e che quindi non era in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al sistema **“istanze online”**, ha comunque formulato in data 10/07/2015 istanza cartacea di inserimento nelle GAE, inoltrando la stessa al MIUR – Ufficio del Gabinetto, al MIUR – Segreteria del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione

e Formazione ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino, ma alla data odierna nessuna risposta è pervenuta dalle Amministrazioni interessate, né la ricorrente è stata inserita in GAE.

MOTIVI DEL RICORSO

Erroneità del provvedimento di mancata inclusione

nelle graduatorie ad esaurimento

Le modalità di assunzione del personale docente previste dal Legislatore sono esclusivamente il reclutamento dalle Graduatorie Provinciali o il superamento di Concorso pubblico.

L'art.399 della L. n° 124/1999, che modifica il D.Lgs n° 297/1997, recita testualmente: "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

Con l'art.1 comma 605 lett. c della L. n°296/2006 è stata successivamente disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento: "*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art.1 del decreto legge 7 aprile 2004, n° 97, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 113 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.*"

Il MIUR, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello delle SSIS - Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008 e, in considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero

abilitati con il nuovo percorso sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore intervenne per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

Con l'art.5 bis della L. n°169/2008 è stato di fatto consentito l'ingresso nelle GAE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione SSIS, stabilendo espressamente che: *"Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti "*.

Le Scuole di Specializzazione (SISS) sono di fatto state abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'entrata in vigore dell'art.4 ter del D.L.25.6.2008 n° 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n° 133 ed in seguito sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituiti dal DM n° 249 del 10 settembre 2010.

Scrivono il Consiglio di Stato che *"a partire dall'anno accademico 2011/2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007 n° 244 - le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi,*

di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione " (vedi Cons. Stato Sez. VI, sentenza 16/01/2015 n°00105/2015).

E' di tutta evidenza il fatto che la ricorrente, proprio in virtù della abilitazione conseguita con la partecipazione ai TFA, avrebbe dovuto di diritto essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A017 – Discipline economico-giuridiche.

Le motivazioni che seguono stanno ancor più a dimostrare come l'interpretazione, talvolta estremamente letterale, da parte del MIUR delle norme disposte a normare l'accesso dei docenti all'insegnamento sia del tutto erronea e discriminatrice.

Falsa ed erronea applicazione dell'art.5 bis L.169/2008

Ai sensi dell'art. 5 bis della L. n° 169/2008 il MIUR, non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione SSIS, non hanno mai potuto conseguire il titolo abilitante richiesto dall'art. 5 bis della L. n° 169/2008.

In realtà, con l'emanazione dell'art. 6, comma 2 del DM n. 235/2014, il MIUR ha stabilito che: "*i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SSIS), ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n° 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande*".

Secondo quindi le disposizione contenute nell'art 6 comma 2 del Dlgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal

MIUR sono stati quindi così determinati:

- iscrizione già con riserva nelle GAE;
- conseguimento del TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/2008).

E' importante rilevare come la richiesta iscrizione con riserva in GAE non sia prevista dalla normativa di rango primario, così come previsto dall'art 5 bis della L. n° 169/2008, che consente l'inserimento in GAE esclusivamente a "*coloro che hanno frequentato i corsi delle scuole di specializzazione (SSIS) attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante*".

Nessuna preventiva iscrizione con riserva è richiesta quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma è richiesta esclusivamente la frequentazione dei corsi "SSIS", nel frattempo divenuti "TFA" dopo dell'abolizione delle stesse SISS, ed il conseguimento del titolo abilitante.

Il Consiglio di stato ha più volte statuito l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statale (art. 5 bis 1. n° 169/2008) che risulta ingiustamente derogata in peius.

"Considerato che ad una prima sommaria delibazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento" (Cons. Stato, Ordinanza n°

0551/2014, del 02/12/2014; Cons. Stato, Ord. n° 1106/2015 del 10/03/2015).

Occorre evidenziare quanto segue:

- il TFA, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, è riconosciuto dal MIUR come un titolo abilitante equivalente a quello conseguito presso le scuole SISS e consente agli abilitati ai sensi dell'art.15 comma 17 dello stesso D.M. (i c.d. congelati SSIS) l'accesso alle GAE
- il titolo abilitante ottenuto dai "congelati SSIS" ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.M. 235/2014 è IDENTICO al titolo abilitante ottenuto da tutti coloro che si sono iscritti ai TFA senza avere mai frequentato le SSIS, avendo effettuato lo stesso percorso formativo dei "congelati", avendo sostenuto gli stessi esami ed avendo discusso la stessa tesi finale davanti alla stessa commissione esaminatrice
- se l'art 5 bis della L. n° 169/2008 consente l' inserimento nelle GAE a coloro che hanno frequentato i corsi delle scuole di specializzazione (SSIS) attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, titolo che può essere esclusivamente quello conseguito mediante la partecipazione ai TFA, anche all'abilitato TFA deve necessariamente essere permesso l'inserimento nelle GAE
- ogni diversa previsione rappresenta una gravissima discriminazione tra i possessori dello stesso titolo abilitativo, ottenuto con lo stesso percorso formativo

Qualunque ulteriore differenziazione tra il titolo abilitante conseguito tramite

la SISS ed il successivo TFA ed il titolo abilitante conseguito tramite il solo TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; si tratterebbe infatti di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così derogata *in peius* da una norma di rango secondario.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS inoltre, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale anche per le abilitazioni con TFA ha prescritto test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SSIS, al punto che coloro che parteciparono ai test SSIS sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (vedi art. 15 comma 17 DM n° 249/2010). senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla che invece la ricorrente ha dovuto superare per l'ammissione ai TFA e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SSIS.

Ogni diversa interpretazione dell'art.5 bis della L. n°169/2008 porterebbe alla violazione del principio di non discriminazione ed eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost, e condurrebbe necessariamente a sollevare questioni di illegittimità costituzionale.

D'altro canto se il Miur applicasse la normativa statale soltanto per ciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SSIS dopo l'anno scolastico 2007/2008, non potrebbe inserire in GAE alcuna docente, stante l'abrogazione delle SSIS e la successiva sostituzione delle stesse con il TFA.

Falsa ed erronea applicazione dell'art.5 D.M. 249/2010

Va rilevato, e non si tratta certo di elemento meno importante di tutti gli

elementi fin qui evidenziati, che il DM n° 249/2010 istitutivo dei TFA recitava all'art.5 - *Programmazione degli accessi* che “*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.*

I docenti che hanno deciso di partecipare ai TFA hanno potuto fare affidamento sul tenore letterale della norma istitutiva degli stessi che, in pratica, prevedeva per gli abilitati al termine del percorso formativo una certezza di assunzione in quanto il limite dei partecipanti ai TFA sarebbe stato stabilito previa determinazione del fabbisogno di personale docente sulla base della programmazione regionale.

Di fatto tutti gli abilitati avrebbero con certezza ottenuto contratti a tempo indeterminato proprio sulla scorta di quel fabbisogno che avrebbe escluso tutti coloro che non fossero rientrati in tale numero all'esito delle prove di ammissione al TFA.

In allegato le tabelle del fabbisogno allegate al D.M. 249/2010 dalle quali emerge con chiarezza per ogni singola classe di concorso e per ogni ambito

regionale il numero effettivo di posti da coprire proprio con l'abilitazione al TFA.

Controprova di tale sistema di reclutamento è altresì il bando pubblicato il 25/09/2012 *“Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado”*.

Dall’esame del bando e dei suoi allegati, in particolar modo dell’allegato 1 “Posti e cattedre per regione”, emerge in modo inequivocabile che, **a fronte di un fabbisogno recepito dal D.M. 249/2010 per la classe di concorso A017 per la regione Marche di ben 11 posti, nel bando di concorso del 2012, alla voce A017 non risultano posti disponibili per la regione Marche.**

L’elemento che lascia davvero perplessi è il fatto che al momento della indizione del concorso del 25/09/2012, **ovvero prima ancora che terminasse il I° ciclo TFA di abilitazione e che fossero abilitati i primi partecipanti ai TFA stessi**, i posti disponibili nella regione Marche per la classe di concorso A017 – Discipline economico-aziendali erano spariti, quasi fossero stati già assegnati.

Ma se tali posti erano il fondamento della istituzione dei TFA (vedi D.M. 249/2010) a chi sono stati assegnati quei posti? E perché nel bando di concorso 25/09/2012 non compaiono più?

Qualsiasi abilitato con TFA ha di fatto confidato che il fabbisogno stimato con il D.M. 249/2010 sarebbe stato coperto, proprio in virtù ed ai sensi del suddetto decreto, con gli stessi abilitati TFA; tale convinzione è stata di fatto confermata dalla mancata previsione di posti disponibili nel bando di

concorso del 2012.

E' mancata in buona sostanza la tutela dell'affidamento nei confronti degli abilitati TFA.

Falsa ed erronea applicazione dell'art.4 D.M. 81/2013

Ancor più discriminante appare certamente l'art.4 del D.M. 81 del 25/03/2013 laddove, successivamente alla istituzione dei TFA e successivamente alla indizione del concorso del 2012, alla lettera m) viene inserito nel D.M. 249/2010 il comma 27 bis.

Tale illegittimo comma stabilisce che *“I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento di cui all’art.1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n°296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n°131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami”*.

In pratica il Ministero ha così agito:

1. La partecipazione ai Tirocini Formativi Attivi consente il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
2. Gli accessi ai TFA sono programmati sulla base del fabbisogno calcolato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione;
3. E' stata stabilita la totale equiparazione tra chi è stato abilitato

mediante la semplice partecipazione ai TFA e coloro che, ai sensi dell'art.15, comma 17, dopo avere superato l'esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione hanno sospeso la frequenza delle stesse e sono stati abilitati con lo stesso percorso formativo dei TFA;

4. Dopo avere indetto il concorso del 2012, dove non esistevano più posti disponibili nella classe di concorso A017 per la regione Marche, e mentre era in corso il processo formativo mediante la partecipazione ai TFA, è stato stabilito **a posteriori** che l'abilitazione TFA non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ma solo nelle graduatorie di istituto di II fascia;

5. Con l'emanazione della legge 107 del 13/07/2015, le graduatorie ad esaurimento, unica fonte di reclutamento al momento percorribile per un docente, perderanno efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata a decorrere dal 1° settembre 2015

La norma invocata ed applicata dal MIUR per escludere dalle graduatorie ad esaurimento gli abilitati TFA appare assolutamente illegittima e la sua applicazione al caso de quo porterebbe ad un ulteriore discrimine rispetto alle norme di legge sopra riportate e richiamate che, di fatto, hanno sancito il diritto di coloro che sono in possesso di abilitazione all'inserimento nelle GAE e che verranno di seguito meglio esaminate ed analizzate.

Falsa ed erronea applicazione dei D.M. 81/2013 e 235/2014

La mancata inclusione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento appare del tutto illegittima ed erronea, atteso che il Legislatore, con l'art.1 del D.L. 97/2004 ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo, oggi ottenuto con la partecipazione ai TFA, dà luogo all'automatico inserimento

nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. 297/1994, graduatorie poi trasformatesi in graduatorie ad esaurimento.

Tutto ciò è pacificamente confermato dall'art.1, comma 6 ter, del D.L. 240/2000 il quale prevede che *“L’esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990 n°341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del D.Lgs. 297/1994, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della legge 124/1999”*.

Tali disposizioni normative equiparano l’abilitazione all’insegnamento, rigorosamente ottenuta dalla ricorrente con la positiva conclusione dei TFA, alla prova concorsuale ai fini dell’accesso ai ruoli del pubblico impiego.

Le previsioni normative dei D.M. 81/2013 e 235/2014 appaiono assolutamente erronee e, soprattutto, di rango inferiore rispetto alle norme sopra citate che equiparano l’abilitazione alla prova concorsuale per l’accesso al ruolo dell’insegnamento.

A confermare ancor più il trattamento estremamente discriminatorio che il MIUR sta applicando agli abilitati TFA è sufficiente l’esame del D.M. 572/2013 che consente l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese Comunitario.

In pratica è sufficiente ottenere l’abilitazione all’insegnamento in un Paese della Comunità Europea ed ottenere il riconoscimento di tale abilitazione nel nostro paese grazie al D.M. 572/2013 per essere inseriti in GAE, in totale

spregio delle abilitazioni ottenute con la partecipazione ai TFA, che devono necessariamente ritenersi del tutto parificate alle abilitazioni ottenute tramite il suddetto decreto e che in realtà sono di rango inferiore e non consentono l'iscrizione in GAE.

Si appalesa in tutta la sua interezza la pesante discriminazione con gli abilitati TFA in violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi di cui alla Direttiva 2005/36/CE, laddove lo stato italiano riconosce ad un titolo abilitativo, equiparato in tutto ai titoli abilitativi nazionali quali il TFA, il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Sulla giurisdizione

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della docente istante.

Con riferimento al requisito della giurisdizione, e alla differenza che intercorre tra l'impugnazione del solo atto generale, e l'impugnazione di una singola graduatoria provinciale presso cui si chiede l'inserimento, previa disapplicazione dell'atto è sufficiente rinviare al recentissimo pronunciamento del TAR LAZIO, sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015, il quale declina la causa al giudice ordinario del lavoro, nel caso in cui, oltre all'atto di natura generale, si impugni una specifica graduatoria presso la quale il docente si duole di non essere inserito:

- "atteso che, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt4 e 5 L.A.C".

- "occorre però osservare che le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla

graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento

- Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n.15: Cassazione. SS.UU. 13.02.2008. n. 3399: C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11.) (TAR LAZIO, 2 luglio 2015 n. 8848)".

Per di più, lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235/2014, ritiene che: "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro (art.11, comma 6), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez.III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n.6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Presidente della Repubblica CdS numero affare 0002912013) hanno

devoluto la giurisdizione, per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento, al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale. non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale. per la quale. invece. sarebbe competente il giudice amministrativo.

Peraltro, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n.27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria" che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n.27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha due possibili soluzioni: o chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.

Per di più, il CdS ha ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'9 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che*

rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5. comma 2. d.lgs. n.165 del 2001 di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi " (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Urbino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di discussione e comparizione della parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

1. Preliminarmente, ove occorra, e previo accertamento dell'illegittimità, disapplicare

- a. il Decreto Ministeriale n°235 del 01/04/2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 09/04/2014 con cui è stato disciplinato il provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nella parte in cui non consente l'inserimento della ricorrente, che ha frequentato positivamente i Tirocini Formativi Attivi TFA, in III fascia o in altra fascia aggiuntiva, nonché nella parte in cui prevedeva esclusivamente l'inoltro telematico della domanda;

- b. il Decreto Ministeriale n° 81 del 25/03/2013 del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 04/07/2013, nella parte in cui prevede che i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del D.M. 249/2010 non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27/12/2006 n°296;

c. ogni altro atto connesso e consequenziale agli stessi

e per l'effetto

2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con decorrenza dal 08/07/2013, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017 nella classe di concorso A017 – Discipline economico – aziendali con i punteggi corrispondenti ai titoli culturali e di servizio conseguiti.

3. condannare il MIUR a permettere l'inserimento a tutti gli effetti di legge dell'istante nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017 nella classe di concorso A017 – Discipline economico – aziendali con i punteggi corrispondenti ai titoli culturali e di servizio conseguiti.

4. Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Diploma di abilitazione TFA 08/07/2013 classe di concorso A017 – Discipline economico-aziendali
2. Istanza di inserimento in GAE con Protocollo di ricevimento

3. Graduatorie provinciali 16/07/2015

4. Legge 169 del 30/10/2008

5. D.M. 249 del 10/09/2010

6. Tabella fabbisogno allegata D.M. 249/2010

7. D.M. 81 del 25/03/2013

8. D.M. 235 del 01/04/2014

9. Legge 107 del 13/07/2015

10. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16/01/2015 n°00105/2015

11. Cons. Stato, ordinanza 02/12/2014 n°05514/2014

12. Cons. Stato, ordinanza 10/03/2015 n°1106/2015

13. Bando di concorso pubblicato 25/09/2012

14. Autocertificazione per esenzione Contributo Unificato

* * * * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a €34.107,32, come da autocertificazione che si deposita.

* * * * *

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTE

La ricorrente ed odierna istante richiede a codesto Tribunale di “*accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con decorrenza dal 08/07/2013, all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento formate dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale della Provincia di*

Pesaro e Urbino, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017”.

La necessità di ottenere un provvedimento cautelare che le consenta di anticipare l’auspicato accoglimento del ricorso all’esito del giudizio, emerge in tutta la sua rilevanza dall’esito dell’entrata in vigore, a far data dal 16/07/2015, della legge n°107 del 13/07/2015, denominata “**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**”.

Con tale provvedimento, composto da un unico articolo e 212 commi, il Governo ha inteso disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie per la realizzazione delle proprie scelte formative ed organizzative.

In modo particolare e per quanto di interesse nel presente procedimento, occorre osservare che la legge 107/2015, ai commi 95 e 104 dell’articolo 1, prevede l’avvio per l’anno scolastico 2015/2016 di un **piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato**, rivolto sia ai vincitori ed idonei del concorso del 2012 **che agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento**.

Il suddetto piano straordinario prevede che, in una prima fase sempre per l’anno scolastico 2015/2016, si proceda alle ordinarie immissioni in ruolo al fine di coprire i posti rimasti vacanti attingendo per il 50% alle graduatorie dei precedenti concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento.

Al termine della suddetta fase e per le fasi successive sarà necessario presentare domanda di assunzione, esprimendo l’ordine di preferenza tra tutte le province.

Tale domanda potrà essere presentata esclusivamente dai vincitori ed idonei

nelle graduatorie del concorso 2012 e da **coloro che risultano a pieno titolo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.**

In particolare il comma 95 della legge 107/2015 prevede che *“Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n°297...”*.

Il successivo comma 96 acclara, per quanto si esporrà di seguito, il danno grave ed irreparabile in capo all’istante nell’ipotesi di mancata adozione del richiesto provvedimento cautelare, precisando che *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n°82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n°75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’art.1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n°296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle*

graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.”

Il comma 98 esplicita le modalità e le fasi con le quali si procederà al piano straordinario di assunzioni “*Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) , secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;* c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.”

Occorre da ultimo evidenziare il comma 105 il quale sancisce che “***A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di***

qualsiasi tipo e durata.”

Dal quadro normativo appena delineato emerge in modo inequivocabile come, in mancanza dell'adozione di un provvedimento che imponga l'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo e sin da subito e comunque non oltre l'avvio del prossimo anno scolastico, non vi sarebbe più alcuna possibilità di poter partecipare al piano straordinario di assunzioni.

In virtù del fatto che con l'attuazione di un tale piano di assunzioni non sarà lasciato spazio alcuno per incarichi a tempo determinato, quali le supplenze, è evidente che in mancanza di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, a pieno titolo e senza alcuna riserva, che ai sensi del comma 96 della legge 107/2015 consentirebbe alla ricorrente di poter aspirare all'assunzione a tempo indeterminato, la stessa rimarrebbe per sempre tagliata fuori dalla possibilità di accedere ai ruoli per l'insegnamento cui potrebbe pervenire in virtù della abilitazione conseguita.

In considerazione del fatto che le assunzioni del piano straordinario di dovranno avere decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, queste dovranno necessariamente terminare entro il 31 agosto 2015.

Preme evidenziare come, in mancanza di adozione del richiesto provvedimento cautelare, l'eventuale accoglimento del ricorso principale potrebbe non arrecare alcun beneficio alla ricorrente, atteso il possibile esaurimento delle graduatorie ad esaurimento e la perdita di efficacia delle stesse ai sensi del comma 105 dell'art.1 della legge 107/2015.

Sussistono pertanto, vista la sussistenza del *fumus boni juris* come ampiamente delineata nel ricorso principale e la sussistenza del *periculum in mora*, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare e

l'inserimento con provvedimento cautelare a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento nella propria classe concorsuale.

Analogamente all'istanza formulata dalla ricorrente, dall'esame del link al sito del MIUR, ove vengono pubblicati i pubblici proclami, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15;jsessionid=4DB47F22B0B805D5D3543B3FF9C0C4DC e che si allega in copia, è emerso che il Tribunale di Cremona, con provvedimento reso in data 16/07/2015 nel procedimento n°484/2015, ha concesso inaudita altera parte il provvedimento cautelare con il quale ha ordinato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di una abilitata TFA in posizione identica a quella della ricorrente.

Si confida pertanto in analoga statuizione da parte dell'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito.

L'immediato avvio del piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti, che si ultimerà probabilmente entro la fine del mese di agosto e con il quale il Ministero resistente procederà all'immissione in ruolo dei docenti sulla base dei punteggi dichiarati ed inseriti nelle singole graduatorie ad esaurimento, da cui l'istante è stata esclusa, e la successiva cancellazione delle stesse graduatorie acclara il pregiudizio grave ed irreparabile a totale discapito della ricorrente.

Vi è inoltre il fondato timore che dalla data di deposito del presente ricorso alla prima udienza cautelare, anche e soprattutto in relazione ai tempi di notifica, la ricorrente resterà esclusa dal piano di assunzioni straordinarie proprio a causa del suo mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Alla luce di quanto esposto, vista la sussistenza dei presupposti di legge

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, vista l'eccezionalità dell'urgenza, voglia, **con decreto inaudita altera parte,**

- ordinare alle Amministrazioni resistenti l'inserimento della ricorrente a pieno titolo e con decorrenza dal 08/07/2013 nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017 nella classe di concorso A017 – Discipline economico – aziendali, procedendo all'inserimento sulla scorta della domanda trasmessa dalla stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata e/o consentendo alla stessa l'inserimento nel servizio web “istanze online” riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per quel che concerne le domande relative al piano di assunzione ai sensi della legge 107/2015.

- In caso di diniego della sujestesa istanza cautelare inaudita altera parte, e comunque previa fissazione dell'udienza cautelare ex art. 700 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia, in via cautelare, ordinare alle Amministrazioni resistenti l'inserimento della ricorrente a pieno titolo e con decorrenza dal 08/07/2013 nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017 nella classe di concorso A017 – Discipline economico – aziendali, procedendo all'inserimento sulla scorta della domanda trasmessa dalla stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata e/o consentendo alla stessa l'inserimento nel servizio web “istanze online”

riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per quel che concerne le domande relative al piano di assunzione ai sensi della legge 107/2015.

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA

MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, di tutti i 101 ambiti territoriali che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per la classe di concorso in relazione alla quale risulta abilitata la ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli e che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami.

Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso e considerato il sottoscritto

CHIEDE

di poter procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi all'indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Con osservanza.

STUDIO LEGALE
Avv. EVARISTO CARLONI
61029 URBINO - Via V. Veneto, 18
tel. e fax 0722 320303 (2 linee r.a.)
E-mail: carloni@studiolegalecarloni.it
PEC: avvevaristocarloni@cnfpec.it

Urbino, li 11 agosto 2015

Avv. Evaristo Carloni